

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



VERBALE N. 2/2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 16,00, presso la sede dell'Università degli Studi del Molise di Campobasso, in Via De Sanctis, si è riunito, su regolare convocazione tramite posta elettronica del 27 febbraio 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al 31/12/2017;
- 2) Certificazione Fondi Trattamento Accessorio del P.T.A. e dei Dirigenti anno 2018 – Risorse Contrattazione Integrativa 2018;
- 3) Approvazione della programmazione dei controlli del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123;
- 4) Variazioni di bilancio;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

dott. Tommaso MIELE – Presidente

dott. Antonio SALVINI - componente effettivo in rappresentanza del MIUR

dott.ssa Maria Luisa BERNARDI - componente effettivo in rappresentanza del MEF

OMISSIS



Tommaso Miele
Antonio Salvini
Maria Luisa Bernardi

OMISSIS


2) CERTIFICAZIONE FONDI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL P.T.A. E DEI DIRIGENTI ANNO 2018 – RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018

Viene sottoposta alla certificazione del Collegio la quantificazione delle risorse disponibili per l'anno 2018 nel fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP e nel fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente.

Sono state, a tal fine, predisposte dall'Amministrazione, per ciascuna delle due categorie di personale sopra indicate, le relazioni tecnico-finanziarie e illustrative che, elaborate secondo le indicazioni delle circolari emanate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato, consentono la verifica della conformità alle norme e alle disposizioni contrattuali di primo livello e della corretta quantificazione degli oneri. Dette relazioni sono state trasmesse al Collegio con e-mail del 7 marzo 2018 a firma del Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott. Giacomo Verde.

Preliminarmente, il Collegio, data la sua complessa evoluzione, esamina il quadro normativo di riferimento qui di seguito riportato:





2


- **Art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;**
- **Art. 67, commi 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008:** detto articolo stabilisce che, dal 2009 in avanti, il Fondo per la contrattazione integrativa non può superare l'importo del Fondo certificato per l'anno 2004 ridotto del 10%;
- **D.Lgs. n. 50/2009, Titolo III,** che impone la coerenza della distribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale con le disposizioni di legge in materia di meritocrazia e premialità;
- **Art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010:** detto articolo stabilisce che, per il periodo 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare del Fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sullo stesso deve essere operata la riduzione automatica in proporzione alla diminuzione del personale in servizio. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, cioè la riduzione automatica del Fondo in proporzione al personale in servizio, il Collegio rammenta che la stessa deve essere operata secondo il criterio della cd. "semisomma" esplicitato nella circolare n. 12/2011 del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, cioè sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel caso di specie 2018) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento (2018) scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1/1 dello stesso anno alla quale andranno dedotte le unità per le quali è stata programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell'effettivo andamento;
- **Art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013** (legge di stabilità per l'anno 2014): detto articolo, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sopra riportata, aggiunge al comma 2-bis il seguente periodo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
- **Art. 1, comma 256, della legge di stabilità per l'anno 2015:** detto articolo non prevede alcuna proroga del blocco del trattamento economico accessorio rispetto all'ammontare erogato nell'anno 2010. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non ha operato più il limite soglia dell'anno 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio. Pertanto, si sono consolidati i tagli operati sul Fondo del 2014 e la decurtazione è stata pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 (la decurtazione del fondo accessorio, quindi, ha riguardato, per il periodo 2011-2014, sia l'applicazione del limite soglia relativo all'anno 2010 sia la riduzione in misura proporzionale del personale in servizio);
- **Art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208** (legge di stabilità 2016): detto articolo, **abrogato** dall'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 sotto riportato, così recitava: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (...) a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- **Art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:** detto articolo stabilisce che *" ... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

01/11/2017



Alu B

- **Art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2017, n. 208** (legge di bilancio per l'anno 2018): detto articolo estende alle Università (virtuose), le quali saranno individuate con DPCM, l'applicazione, in via sperimentale, della nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Al momento, non è possibile applicare tale disciplina non essendo stato ancora emanato il DPCM che, tra l'altro, deve stabilire la percentuale d'incremento della componente variabile dei due fondi accessori;
- **Art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016** (nuovo Codice dei contratti pubblici): detto articolo introduce gli incentivi per le funzioni tecniche;
- **Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 6 aprile 2017, n. 7**, che ha stabilito l'inclusione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
- **Art. 87, comma 2, del CCNL 2006/2009**: detto articolo prevede che *"in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"*;
- **Circolari del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del 14/6/2006, n. 28, del 14/11/2008, n. 31, del 19/7/2012, n. 25, del 2/2/2015, n. 8, del 2015, n. 20 e del 23 marzo 2016;**
- **CCNL del 28/3/2006, CCNL del 16/10/2008 e relativi contratti integrativi, nonché l'ipotesi del CCNL sottoscritta il 9 febbraio 2018 tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali** (il nuovo CCNL, tuttavia, non è ancora applicabile, non essendo stato ancora sottoscritto in via definitiva).

Sulla base del quadro normativo sopra riportato e preso atto che la legge di bilancio per l'anno 2018 non ha previsto nuove disposizioni sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al fondo per il trattamento accessorio del personale, il Collegio ritiene che **per l'anno 2018, il salario accessorio non può superare l'importo corrispondente determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017**, con l'obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale in servizio, tenendo conto però del personale assumibile sulla base della normativa vigente.

Il Collegio, inoltre, con riguardo al contenuto della propria attività con specifico riferimento all'argomento in esame, rammenta che al Collegio dei Revisori dei Conti delle Università compete:

- di verificare, in adempimento degli ordinari compiti di vigilanza, la correttezza sulla quantificazione dei fondi accessori 2018 sia del personale T/A, categorie B, C, D ed EP, sia del personale dirigente;
- di esprimere parere, a norma dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, sulla compatibilità finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa rispetto agli stanziamenti di bilancio, nonché sulla corretta applicazione dei vari istituti contrattuali;
- di verificare, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009, il rispetto dei principi di selettività e di merito ai quali deve essere comunque improntata l'effettiva destinazione della parte prevalente del trattamento economico accessorio.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio, dopo aver preso atto dell'ammontare del fondo accessorio 2016 del personale T/A (euro 602.249,00) e del fondo accessorio 2016 del personale dirigente (euro 59.400), così come questi sono stati determinati sulla base delle indicazioni fornite con circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo nella riunione del 27 febbraio 2017, e dopo aver dato




atto che, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, gli importi suddetti costituiscono i valori limite non superabili ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare nell'anno 2018, rispettivamente, al trattamento accessorio del personale T/A e a quello del personale dirigente, passa all'esame della documentazione prodotta dall'Amministrazione, e segnatamente:


- della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del fondo 2018 per il trattamento economico accessorio del personale T/A, categorie B, C, D ed EP;
- della allegata scheda tecnica relativa alla costituzione del Fondo stesso;
- della tabella riepilogativa relativa alla destinazione delle risorse al sistema delle indennità accessorie;
- della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del fondo 2018 per il trattamento economico accessorio del personale dirigente;
- della scheda tecnica relativa alla costituzione del fondo per il trattamento economico del personale dirigente.

Durante la fase istruttoria, il Collegio rivolge specifici quesiti al personale dell'Area Risorse Umane, ottenendone i chiarimenti richiesti.

In particolare, il Collegio, dopo aver distintamente esaminata tutta la documentazione inviata dall'Amministrazione e aver analizzato soprattutto le procedure riguardanti la quantificazione dei due fondi accessori, concentra la propria attenzione sulla disamina delle argomentazioni prodotte a giustificazione delle risorse aggiuntive destinate al Fondo accessorio del personale tecnico amministrativo per effetto dell'attivazione di nuove funzioni e servizi. Al riguardo si tratta di valutare la correttezza del mantenimento, per il 2018, di risorse operato per il 2018, pari a euro 275.705,00.

Sotto questo aspetto, la questione, per gli ovvi profili di maggiore problematicità, viene analizzata con maggior accuratezza ai fini di valutare la legittimità della decisione adottata dall'Amministrazione in forza dell'art. 87, comma 2, del CCNL 16.10.2008 che, come detto in premessa, dispone: ***"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001, valutano l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio."***

In proposito, occorre riconoscere che le argomentazioni svolte dall'Amministrazione a supporto motivazionale del suddetto mantenimento, sono state esposte e circostanziate nell'Allegato n. 1 alla Scheda tecnica relativa alla costituzione del Fondo accessorio del personale T/A per il 2017, al quale ad ogni buon fine si rimanda. Queste, a giudizio del Collegio, appaiono oggettivamente fondate e del tutto aderenti alla realtà di fatto così come questa si è evoluta per effetto del perdurante assestamento del modello organizzativo cui l'Amministrazione ha messo mano per rendere la Struttura organizzativa dell'Ateneo sempre più dinamicamente confacente alle nuove esigenze istituzionali poste dal recente quadro normativo e dagli obiettivi di migliorare e sviluppare i servizi a favore degli studenti, previsti dagli atti di programmazione strategica approvati dagli Organi di Governo dell'Ateneo ai fini di sostenere la competizione con gli altri Atenei. In tal senso, il Collegio, considerata anche l'oggettiva impossibilità dell'incremento della dotazione organica a causa della contrazione dei finanziamenti governativi e della perdurante crisi economica in cui versa il Paese, nonché verificata la copertura della relativa spesa nell'ambito delle capacità di bilancio, ritiene che il mantenimento dell'entità del fondo accessorio di cui



trattasi possa ritenersi conforme alla fattispecie contrattuale di cui al sopra citato art. 87, comma 2, del CCNL 2008. Il Collegio tuttavia non può fare a meno di rilevare che, in stretta coerenza al dettato contrattuale previsto dal citato art. 87, le risorse aggiuntive devono essere previste nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio, inoltre, valuta positivamente la destinazione delle risorse aggiuntive per l'anno 2018 alla retribuzione delle indennità sia di responsabilità, che di produttività collettiva, riconoscendo giustificata anche la premialità più diffusa, dato il coinvolgimento di un numero rilevante di personale (n. 223 unità di personale) nei nuovi processi lavorativi.

Parimenti, il Collegio svolge analoga e approfondita disamina sui documenti riguardanti i due fondi accessori 2018, senza rilevare particolari osservazioni al riguardo, avendone riscontrato la correttezza procedurale e la conformità alla vigente normativa.

Completata la fase istruttoria, **il Collegio**, unanime:

- **vista** la disciplina normativa e contrattuale regolante la soggetta materia e dettagliatamente riportata in premessa, in particolare l'art. 87, comma 2, del CCNL 2006/2009 e l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- **richiamate** tutte le considerazioni esposte in premessa sugli aspetti e sulle questioni salienti dell'argomento in esame che fanno parte integrante del presente parere;
- **verificata** la compatibilità finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa e la loro copertura nell'ambito dei capitoli del bilancio 2018;
- **fatta salva** l'applicazione di eventuali diverse direttive ministeriali in ordine all'interpretazione dell'attuale quadro normativo di riferimento che dovessero essere successivamente emanate;
- **esaminate attentamente e tenuto conto** delle relazioni tecnico finanziarie predisposte dall'Amministrazione per la determinazione dei fondi accessori per il personale tecnico amministrativo e per il personale dirigente;
- **esaminata**, in particolare, la nota tecnica a corredo motivazionale delle risorse aggiuntive ad incremento del fondo accessorio 2018 del personale T/A per effetto di quanto previsto dall'art. 87, comma 2, del CCNL 2006/2009;
- **rilevato** al riguardo che, in stretta coerenza con quanto disposto dal citato art. 87, le risorse aggiuntive devono essere previste nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001;

certifica

la regolare quantificazione e costituzione dei due Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e del personale dirigente nei termini di seguito indicati:

A) il **fondo 2018 per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo**, inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP, è pari a euro **495.412,00** lordo dipendente, somma non superiore al valore limite del 2016 ammontante a euro 602.249,00.

Il suddetto fondo risulta così composto:

Fondo Trattamento Accessorio personale tecnico-amministrativo	2016	2017	2018
Fondo 2004 cert. Org. Contr./parte fissa (art. 1, c. 189 L. 266/2005)	652.382	652.382	652.382
Incrementi CCNL 2004-2005 (art. 5, c. 1)	26.582	26.582	26.582
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 87, c. 1 l. c)	33.227	33.227	33.227
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 90, c. 2)	5.510	5.510	5.510
RIA personale cess. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. d) p. 3 CCNL 2006/2009)	11.789	13.317	13.317
Diff. cess. o pass. cat. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. e) CCNL 2006/2009)	166.817	191.443	216.168
Decurt. Fondo per Progr. Oriz. B-C-D-EP (art. 88, c. 4, CCNL 2006/2009)	- 461.432	- 590.543	-581.539
Decurt. per limite art. 1, c. 189 L. 266/2005 – ris.fisse (2004 – 10%)	-65.239	-65.239	-65.239

Opinione

Sh

AMB

Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 9, c. 2bis L. 122/2010)	-84.996	-84.996	-84.996
Attiv. nuovi serv. o riorg. – variab. (art. 87, c. 2, CCNL 2006/2009 e art. 10, comma 1, lettera f), del CCNL 28.03.2006	323.028	425.715	275.705
Altre risorse variabili	3.008	3.278	4.295
Totale Risorse	610.676,00	610.676,00	495.412
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 1, comma 236 L. 208/2015)	-8.427	-22.839	-
Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	602.249,00	587.837,00	495.412
<i>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</i>			
Progress. Orizz. a carico bilancio – val. storico 2004 B-C-D-EP	99.520	99.520	99.520
Progress. Orizz. a carico bilancio – differ. 2004-2017 (+)	282.826	385.783	581.539
Progress. Orizz. a carico bilancio – differ. 2004-2017 (-)			-216.168
Totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	382.346	485.303	464.891
Totale fondo lordo PEO	984.595	1.073.140	960.303
Risorse non utilizzate Fondo anno precedente	7.256,13	13.791	n.d.

B) il fondo 2018 per il trattamento economico accessorio del personale dirigente è pari a euro 59.400,00 lordo dipendente e a euro 81.572 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore limite 2015 ammontante a 59.400,00.

Il suddetto fondo risulta così composto:

Di seguito il dettaglio relativo alla previsione del fondo per l'anno 2018:

Fondo Trattamento Accessorio personale dirigente	Importi in Euro
Fondo 2004 cert. Org. Contr./parte fissa (art. 1, c. 189 L. 266/2005)	60.388
Incrementi CCNL 2004-2005 (art. 5, c. 1)	1.638
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 22, c. 1)	2.101
Incrementi CCNL 2008-2009 (art. 7, c. 1)	1.312
Decurt. per limite art. 1, c. 189 L. 266/2005 – ris.fisse (2004 – 10%)	-6.039
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 9, c. 2bis L. 122/2010)	n.a. *
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 1, comma 236 L. 208/2015)	-
Attiv. nuovi serv. o riorg. – variab. (art. 62, c. 7, CCNL 2002/2005)	-
Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	59.400,00


*Decurtazione non applicata sul fondo 2014, in quanto il valore del fondo costituito risultava inferiore ben oltre il limite normativo vigente.

esprime parere favorevole

sulla regolarità amministrativa circa l'assegnazione delle risorse ai vari istituti contrattuali e sulla loro prevalente destinazione secondo criteri di selettività, nonché sulla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione integrativa con gli stanziamenti del bilancio 2018, relativamente al trattamento economico accessorio 2018 sia per il personale tecnico amministrativo sia per il personale dirigente;

raccomanda

all'Amministrazione di prevedere in futuro, già in sede di programmazione dei fabbisogni di personale, l'eventuale incremento del fondo ai sensi dell'art. 87, comma 2, più volte citato.



7

AMB

OMISSIS


Alle ore 10,30, avendo il Collegio esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma di lavoro prefissato, la seduta è tolta.

Il presente verbale consta di 9 pagine.


Fatto, letto, approvato e sottoscritto in data 13 marzo 2018.

Firmato:

dott. Tommaso MIELE



dott.ssa Maria Luisa BERNARDI



dott. Antonio SALVINI



Per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio LARBIERI

